Federagenti
Il giornale della federazione degli agenti, intermediari e rappresentanti di commercio
SETTEMBRE 2021
CISAL

Soluzione Agenti
06.41.22.76.62
Chiama Adesso

Notiziario Federagenti Direttore Responsabile: Giulio Favini. Comitato di Redazione, Direzione e Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato. Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98

Disattese le statuizioni dei magistrati e le indicazioni delle autorità vigilanti

Enasarco, Cda riconfermato a Ferragosto

Le associazioni che da sempre governano l'ente non mollano la presa

Purtroppo pare non esserci pace per l'Enasarco e quale momento migliore se non la tradizionale pausa ferragostana per mettere a segno l'ennesimo colpo, riproponendo e (ovviamente) rivotando un Consiglio di Amministrazione espressione della coalizione guidata da Confcommercio e Confindustria che così si riprende la maggioranza e la guida della Fondazione? Neanche a dirlo è nuovamente eletto Presidente Antonello Marzolla, confermando così in toto una linea di azione ed una condotta ritenute illegittime dai provvedimenti sino ad ora emessi dall'autorità giudiziaria e severamente valutate anche dai Ministeri vigilanti.
Ma tant'è. Ripercorriamo brevemente la vicenda. Il 7 ottobre 2020 si concludono, dopo una campagna elettorale aspra ed acrimoniosa come non mai, le votazioni per il rinnovo della Assemblea dei Delegati della Fondazione. I risultati dell'urna elettorale ci dicono che la lista Fare Presto e Fare Bene (lato agenti) alla quale ha preso parte la Federagenti ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Enasarco, Cda riconfermato a Ferragosto
- Richiesta esonero contributi INPS entro il 30 settembre
- Green Pass, istruzioni per l'uso
- C'è l'agenzia nel futuro dell'Automotive?
- Prestazioni assistenziali Enasarco 2021
- L'esperto risponde

Richiesta esonero contributi INPS entro il 30 settembre

Scade il 30 settembre 2021 la possibilità di richiedere per gli agenti di commercio l'esonero contributivo Inps, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, commi da 20 a 22bis, legge 30.12.2020 n.178.

La richiesta deve essere presentata tramite i moduli messi a disposizione dall'INPS, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".Per accedere all'area riservata del sito INPS si può scegliere tra le seguenti modalità:

* PIN rilasciato dall'INPS, sia ordinario sia dispositivo;
* SPID di livello 2 o superiore;
* Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
* Carta nazionale dei servizi (CNS).

Green Pass, istruzioni per l'uso

Pubblicato il decreto legge 127 per l'uso delle certificazioni sul posto di lavoro

Se ne parla tanto, se ne annunciano gli utilizzi più svariati, ma in realtà in giro c'è molta confusione ed incertezza. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

Innanzitutto cos'è il Green Pass? Il Green Pass è una vera e propria Certificazione disponibile in formato digitale e stampabile. Viene generata dalla piattaforma nazionale ...

segue a pag. 3

FATTURE PROVVIGIONALI ELETTRONICHE? CARTACEE?
SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO
PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO

INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche e Cartacee in modo totalmente gratuito.
Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva il tuo Account.
Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità del Software Gratuito

Notiziario Federagenti - Direttore Responsabile Vincenzo Lucarelli - Comitato di Redazione, Direzione ed Amministrazione c/o la Sede Nazionale del Sindacato.
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 181/94 del 26/04/94 Iscritta Registro Nazionale della Stampa n. 6400 del 21/07/98

Disattese le statuizioni dei magistrati e le indicazioni delle autorità vigilanti

Enasarco, Cda riconfermato a Ferragosto

Le associazioni che da sempre governano l'ente non mollano la presa

a cura della ***Redazione***

Purtroppo pare non esserci pace per l'Enasarco e quale momento migliore se non la tradizionale pausa ferragostana per mettere a segno l'ennesimo colpo, riproponendo e (ovviamente) rivotando un Consiglio di Amministrazione espressione della coalizione guidata da Confcommercio e Confindustria che così si riprende la maggioranza e la guida della Fondazione? Neanche a dirlo è nuovamente eletto Presidente Antonello Marzolla, confermando così in toto una linea di azione ed una condotta ritenute illegittime dai provvedimenti sino ad ora emessi dall'autorità giudiziaria e severamente valutate anche dai Ministeri vigilanti.

Ma tant'è. Ripercorriamo brevemente la vicenda. Il 7 ottobre 2020 si concludono, dopo una campagna elettorale aspra ed acrimoniosa come non mai, le votazioni per il rinnovo della Assemblea dei Delegati della Fondazione. I risultati dell'urna elettorale ci dicono che la lista Fare Presto e Fare Bene (lato agenti) alla quale ha preso parte la Federagenti risulta la lista più votata raccogliendo da sola 14.019 voti pari al 44,81% dei consensi mentre alle altre 6 liste vanno complessivamente 17.368 voti pari al 55,19%. Lato mandanti le liste Fare Presto ed ArtEnasarco insieme ottengono il 51% dei voti. Quindi la lista Fare Presto pur avendo conseguito senza alcun dubbio la maggioranza relativa dei voti (sia lato agenti che lato mandanti) non ottiene la maggioranza assoluta. A questo punto tutte le altre associazioni (Usarci, Fnaarc, CISL, UIL e financo CGIL e UGL, insieme a Confindustria, Confcommercio, Confcooperative e Confapi) votano compatte in modo da ottenere la maggioranza nella nuova Assemblea dei delegati (31 a 29) relegando la Lista Fare Presto e quindi Federagenti all'opposizione. Ma le storture non finiscono qui.

Dal 7 ottobre, sempre per santificare le feste, si aspetta il 23 dicembre per convocare l'assemblea dei delegati che deve eleggere i 10 membri del CdA lato agenti ed i 5 membri del CdA lato mandanti. Ebbene anche in questo caso i delegati eletti in rappresentanza delle liste che si erano presentate in ordine sparso, votano compatti riuscendo così a raggiungere un risultato di assoluta parità con la nostra lista. Una situazione di stallo che non avrebbe comunque consentito a questi signori di eleggere il presidente ed i vicepresidenti. Ma ecco il colpo di scena: uno dei delegati della lista Fare Presto (lato mandanti), pur regolarmente presente alle votazioni online, ha problemi tecnici e quando è il suo turno non riesce ad esprimere il suo voto, la votazione va avanti, il problema di connessione si risolve ed il delegato esprime il suo voto per la lista Fare presto (circostanza questa regolarmente certificata dal verbale redatto dal notaio presente e dal presidente di seduta). Dopo pochi giorni, e cioè il 28 dicembre, nella pausa tra il panettone ed il cotechino – come avemmo già occasione di scrivere a suo tempo - la Commissione elettorale, a maggioranza, stabilisce che il voto non è valido, e quindi cambia l'esito delle elezioni. Ora non vi è più parità, ma la Santa Alleanza rappresentata da tutte le altre liste ed associazioni riesce ad ottenere la maggioranza in CdA (seppur risicatissima, 8 a 7).

La Lista Fare Presto non ci sta e dopo aver tentato inutilmente (e forse ingenuamente) la soluzione bonaria, fa partire le azioni giudiziarie. Il 22 aprile arriva la prima pronuncia del Tribunale di Roma con cui si accerta l'illegittimità dei motivi che avevano condotto la Commissione Elettorale della Fondazione ad escludere dal voto il delegato della lista Fare Presto Confesercenti così impedendogli la partecipazione alla scelta dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione. Dal provvedimento dei giudici non scaturisce però alcuna conseguenza dal momento che non solo i vertici dell'Ente si rifiutano di dare attuazione al provvedimento, ma tentando di ribaltare l'esito del giudizio, propongono reclamo avverso l'ordinanza.

Nel frattempo intervengono anche i Ministeri Vigilanti che, dopo essere stati informati degli esiti della vicenda giudiziaria ed avendo rilevato l'illegittimità nella costituzione dell'organo amministrativo, invitano il CdA ad adottare un comportamento più prudente volta all'individuazione di una soluzione condivisa.

Il Tribunale di Roma il 22 giugno conferma la decisione presa ad aprile, respingendo in toto il reclamo, ed ordinando espressamente all'Enasarco di provvedere al "ripristino dello status quo ante" e, dunque, a procedere alla nuova proclamazione sulla base dei legittimi risultati elettorali attestati nel verbale dell'Assemblea dei delegati del 23 dicembre 2020.

La commissione elettorale è quindi costretta a riunirsi in data 6 luglio (ben 9 mesi dopo la chiusura delle elezioni) per procedere nuovamente alla proclamazione dei risultati elettorali, tenendo conto del voto del delegato della Lista Fare Presto che era stato originariamente escluso, in ottemperanza a quanto statuito dai giudici.

Ciò ha portato all'insediamento di un Consiglio di Amministrazione in composizione ridotta a soli 12 componenti (6 per ciascuna coalizione), dato che i tre seggi residui non potevano essere assegnati, non essendo prevista nello statuto e nel regolamento elettorale alcuna norma applicabile nel caso verificatosi dove, per parte mandanti, quattro liste avevano ottenuto una parità di resti.

A questo punto Federagenti, come anche le altre componenti della Lista Fare Presto, avevano ben chiaro che mancando regole ed indicazioni idonee a risolvere la situazione verificatasi non restasse altro da fare che sedersi intorno ad un tavolo e trovare tutti insieme una soluzione comune, come sollecitato ed augurato dai Ministeri Vigilanti e, in difetto, rimettere a quest'ultimi le decisioni per la migliore gestione dell'ente, sino ad un suo possibile commissariamento al fine di salvaguardare, in primis, gli interessi degli iscritti.

Anche questa volta abbiamo peccato di ingenuità: l'accordo tra le parti, la composizione bonaria della vertenza al fine di evitare ulteriori strascichi giudiziari e assicurare, nell'interesse superiore di Enasarco e dei suoi iscritti, il celere ripristino della regolare operatività dell'organo di gestione dell'Ente, purtroppo, non rientra negli interessi di chi vuole invece solo affermare il proprio potere. Così all'inizio di agosto la Commissione elettorale, espressione della vecchia maggioranza, ha in sostanza confermato nuovamente la maggioranza "manipolata" uscita dal voto dello scorso dicembre ed il 10 agosto, un CdA convocato "con l'ombrellone in spalla" ha proceduto alla rielezione di Marzolla alla presidenza dell'ente.

Un ennesimo sopruso che ha portato a nuove, inevitabili azioni legali. La battaglia per riaffermare il rispetto dei principi democratici e dei diritti di tutti gli iscritti va avanti. Certo l'atteggiamento di totale chiusura delle parti sociali che si stanno opponendo in tutti i modi a quella che dovrebbe essere la fisiologica alternanza nella gestione dell'ente della categoria insinua forti sospetti nei rappresentanti della lista Fare Presto sulla gestione del CdA che ha finora guidato l'ente.

Dopo le inchieste e gli scandali finanziari degli scorsi anni c'è qualcosa altro che si deve tenere nascosto nella gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente ? ■

FATTURE AGENTI.IT
PROVVIGIONALI ELETTRONICHE

Emetti le tue Fatture Provvigionali Elettroniche in modo TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva subito il Tuo Account.

Tutto Gratis 100%

INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Green Pass, istruzioni per l'uso

Pubblicato il decreto legge 127 per l'uso delle certificazioni sul posto di lavoro

a cura di ***Giulio Favini***
— Direttore Responsabile Notiziario Federagenti —

Se ne parla tanto, se ne annunciano gli utilizzi più svariati, ma in realtà in giro c'è molta confusione ed incertezza. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

Innanzitutto cos'è il Green Pass? Il Green Pass è una vera e propria Certificazione disponibile in formato digitale e stampabile. Viene generata dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, e contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Innanzitutto è opportuno chiarire che il Green Pass non certifica necessariamente il completamento del ciclo vaccinale. La Certificazione verde COVID-19 infatti può attestare che il soggetto:

- è stato vaccinato contro il COVID-19;
- è guarito da COVID-19;
- ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico.

Quello che varia è la validità del Green Pass che è ora di 12 mesi (rispetto ai 9 mesi iniziali) per coloro che sono vaccinati e per i guariti a cui è stata iniettata una sola dose e di sole 48 ore per chi invece ha eseguito un test molecolare/antigenico/salivare.

Veniamo ora all'obbligo di Green Pass nel mondo lavorativo.

Il Consiglio dei Ministri tenutosi il 16 settembre ha approvato il testo del nuovo decreto legge (il d.l. 127/21) che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 settembre. Il decreto recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro prevede **che a decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, la Certificazione verde Covid-19 sarà obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. L'obbligo del Green Pass ovviamente non sussiste per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica; per tali soggetti, allo stato, non pare sussistere un obbligo di sottoporsi ai tamponi (che sono invece la misura alternativa per ottenere un Green Pass temporaneo valido 48 ore) che comunque per tale categoria di cittadini sarebbero assolutamente gratuiti.

Pertanto anche i lavoratori del settore privato per accedere al luogo di lavoro, dal 15 ottobre sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il Certificato Verde. Deputati al controllo sono i datori di lavoro che devono altresì assicurare il rispetto di tutte le altre prescrizioni ed individuare nell'ambito dell'organizzazione aziendale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. A tal fine entro il 15 ottobre ogni datore di lavoro deve definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli dovrebbero essere effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro (anche con modalità a campione).

Nel caso in cui il dipendente tenti di accedere al luogo di lavoro senza essere in possesso del Green Pass lo stesso sarà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore acceda violando l'obbligo di Green Pass (perché per es. i controlli sono a campione) lo stesso è passibile di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro. Dovrebbe essere prevista, per le aziende con meno di 15 dipendenti, una particolare regolamentazione volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Il decreto prevede la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione e l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa siglato il 6 agosto scorso dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute (15 euro).

Il decreto prevede l'obbligo di Green Pass anche per tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa all'interno di un ufficio privato. Ciò vuol dire quindi che anche gli agenti (come i fornitori) dovranno esserne in possesso in quanto potrebbe essergli richiesto per accedere presso i locali dell'azienda preponente o presso la clientela.

Nel caso in cui un agente abbia un proprio ufficio e dipendenti e/o subagenti lo stesso sarà soggetto a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro e pertanto dovrà stabilire entro il 15 ottobre delle modalità operative per procedere alle verifiche del Green Pass.

Ovviamente gravissime e tutte di natura penale sono le conseguenze per chi presenta una certificazione covid non veritiera. Se chi la presenta la certificazione, l'ha anche materialmente falsificata commette il reato di falsità materiale commessa dal privato prevista dall'articolo 482 del codice penale e punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (vds art. 477 c.p.), ridotta fino a un terzo. Più lieve, ma ugualmente gravosa la posizione di colui che usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione. In questo caso il reato è quello punito dall'articolo 489 del c.p. (uso di atto falso) e la pena è ridotta di un ulteriore terzo rispetto a quella prevista per il reato di cui all'articolo 482 c.p..

Il Governo nel comunicato stampa emesso successivamente all'approvazione del decreto legge ha fortemente sostenuto l'indispensabilità dell'introduzione dell'obbligo del Green Pass come tassello fondamentale della strategia di contenimento al Covid messa in campo negli ultimi mesi.

La Federagenti concorda sull'importanza di una strategia che finalmente faccia uscire il paese dall'emergenza sanitaria e consenta a tutti di lavorare in sicurezza, senza il rischio di ricadute e chiusure. Auspica naturalmente che sia realmente assicurata a tutti la possibilità di accedere ai tamponi a prezzi calmierati. L'importante è tornare a crescere nel più breve tempo possibile. ■

Federagenti &CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

VUOI RIMANERE INFORMATO SUL PALINSESTO DI RADIO AGENTI?

- Manda un **WHATSAPP** al **329.672.55.62**
- Scrivi **PROGRAMMAZIONE**
- Riceverai un messaggio di **CONFERMA**

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la app di Radio Agenti.
Ascoltaci dal tuo cellulare!

DISPONIBILE SU Google Play

Disponibile su App Store

SEGUI LE DIRETTE RADIO

Ogni giorno dal lunedì al venerdì, una nuova puntata in diretta alle 13:05. In studio i consulenti legali e fiscali di Radio Agenti.

ASCOLTA I PODCAST

Durante la diretta sei a un appuntamento con un cliente? Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast audio e video sul sito www.radioagenti.it, sul canale youtube e sulla nostra pagina Facebook.

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

Sulle pagine Facebook e Instagram di Radio Agenti ogni giorno troverai contenuti extra utili per la tua attività di agente di commercio. Metti subito il tuo like!

www.RadioAgenti.IT redazione@radioagenti.it 329.672.55.62

Le nuove normative europee potrebbero ridisegnare la rete commerciale del settore auto

C'è l'agenzia nel futuro dell'Automotive?

I Top Dealer pronti alla guerra contro le case automobilistiche

di **Francesco Caporale**
— *Conciliatore Sindacale Federagenti Roma* —

Il settore dell'automotive è senz'altro uno dei principali scenari produttivi ed economici europei ed appare quindi ovvia l'esistenza di una regolamentazione europea ad hoc per il settore. In particolare sia la Commissione sia il Parlamento europei pur avendo sempre prestato molta attenzione alla salvaguardia e/o creazione di situazioni di corretta concorrenza fra gli operatori economici, sono stati egualmente consapevoli di come tale processo atto a garantire parità di condizioni non potesse essere troppo veloce per non creare difficoltà e danni irreversibili ai grandi player che operano nel settore. Ecco allora la previsione di un sistema di "esenzioni" attualmente regolate dalle cd. **Block Exemption Regulation - BER** che hanno il compito di portare gradualmente le varie attività specifiche del settore automotive verso una maggiore concorrenza.

La BER attualmente in vigore nel settore auto è quella contenuta nel regolamento (CE) n. 1400/2002 anche meglio conosciuto, in Italia, come Decreto Monti, la cui validità, anche a causa della crisi derivante dall'emergenza sanitaria, è stata recentemente prorogata fino al 31 maggio 2023.

Pertanto sino a tale data continuerà a trovare applicazione tale regolamento, che – lo ricordiamo - si applica agli accordi relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi e pezzi di ricambio e agli accordi di distribuzione che regolano la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione da parte di riparatori autorizzati. Il regolamento tratta anche l'aspetto dell'accesso alle informazioni tecniche per gli operatori indipendenti coinvolti nella riparazione e manutenzione degli autoveicoli, quali i riparatori indipendenti, e l'accesso ai pezzi di ricambio. Inizialmente il regolamento doveva restare in vigore fino al 31 maggio 2013, ma si sono succedute più proroghe. Ora il nuovo termine di maggio 2023 sembra però realmente definitivo e dopo di allora dovrà entrare in vigore la nuova BER contenuta nientemeno che nel Regolamento (UE) n. 461/2010 (un regolamento già vecchio di 11 anni, ma mai entrato in vigore).

Ebbene l'entrata in vigore delle nuove regole previste nel Regolamento 461/2010 avrà rilevanti conseguenze sul settore dei concessionari e su tutto l'aftermarket.

Ora non è certo questa la sede per entrare nelle enormi conseguenze dal punto di vista degli approvvigionamenti (si pensi alla rimozione dei limiti imposti ai cd. fornitori di primo impianto che potrebbero ora operare direttamente nell'aftermarket), ma è invece interessante analizzare le possibili conseguenze che la necessità di ridefinire i rapporti economici, ma soprattutto giuridici fra i vari soggetti in gioco, può avere per la nostra categoria.

Ma perché i cambiamenti nel settore auto si riflettono su di noi agenti vi chiederete? Ve lo spieghiamo brevemente. Lo scorso 15 settembre si è tenuta a Verona l'Automotive Dealer Day, nonché la convention annuale di Federauto, cioè la Federazione Italiana dei Concessionari Auto.

Ebbene in quella sede l'argomento di maggior interesse sono state proprio le dichiarazioni di Stellantis, che in previsione dell'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel Regolamento 461/2000 ha preannunciato la disdetta di tutti i contratti con concessionari e officine autorizzate, e la volontà di rifondare una diversa rete commerciale/distributiva plurimarca sostanzialmente basata sullo schema del contratto di agenzia. In sostanza FCA e PSA recepiranno le norme contenute nella direttiva ripensando in toto i rapporti commerciali con i loro partner (sia a monte sia a valle del processo produttivo). Il contratto di agenzia è un contratto tipico presente in tutta Europa ed ampliamente normato non solo dalle principali legislazioni nazionali (tedesca, francese ed italiana), ma anche già da tempo armonizzato a livello comunitario grazie alla Direttiva CEE n. 86/653.

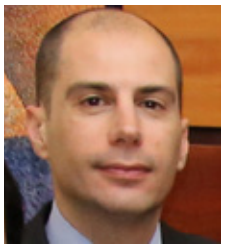

Probabilmente gli analisti del Gruppo Stellantis (e riteniamo anche degli altri gruppi automobilistici) hanno individuato in tale contratto lo strumento giuridico più confacente a regolare i rapporti tra i vari attori in base alle nuove regole che entreranno in vigore nel 2023.

In Italia i dealer sono poco meno di mille, praticamente tutti costituiti in forma societaria, i top dealer sono circa una cinquantina (tutte società con bilanci dell'ordine di decine di milioni di euro).

Quest'ultimi, in particolare, si sono scagliati contro la soluzione sopra prospettata che, a parere del presidente di Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino, "svilisce il ruolo di concessionario dei distributori". Pare che invece fra i dealer che operano con dimensioni aziendali più contenute la proposta non sia vista così di cattivo occhio, cogliendo le possibilità che la rappresentanza di pluralità di marchi può offrire al fine di arrivare ad una platea più vasta di possibili acquirenti.

Ovviamente non sta a noi difendere la soluzione prospettata da Stellantis, ma come rappresentanti della categoria e profondi conoscitori del contratto di agenzia, possiamo tranquillamente affermare che le preoccupazioni "di svilimento" della professione sono senz'altro infondate. Vorremo infatti ricordare che in altri settori come l'energia e le telecomunicazioni da sempre le grandi realtà distributive operano anche sotto forma di agenzia per conto di colossi internazionali ritagliandosi nel mercato posizioni di assoluto rispetto e competitività. ■

Federagenti &CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina.
Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org

Prestazioni assistenziali Enasarco 2021

a cura di ***Rita Notarstefano***
— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

Come sempre, a seguito della pubblicazione delle prestazioni integrative, riceviamo numerose richieste di chiarimento e/o di assistenza al fine di evitare errori o ritardi che possono comportare la mancata accettazione della richiesta da parte della Fondazione. Abbiamo quindi deciso di pubblicare alcune delle domande ricevute nella speranza che le indicazioni fornite possano essere di aiuto anche ad altri iscritti.

Domanda: Ho due figli che si sono laureati nel 2019 e nel 2020. Posso chiedere per loro il premio studio?

Risposta: La Fondazione ENASARCO assegna Premi/Studio agli studenti (iscritti e figli di iscritti) che nell'anno 2020 hanno conseguito un diploma o una laurea, presso Istituti ed Università riconosciuti dallo Stato italiano, a carattere definitivo al termine del proprio corso di studi di Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, Corsi universitari di Laurea di primo livello, Corsi universitari di Laurea Specialistica, corsi di specializzazione/master.
Poichè il presupposto richiesto dal bando è che la laurea sia stata conseguita nel 2020 avrebbe potuto fare richiesta solo per il figlio che si è laureato nel corso di tale anno. La realtà è però ancora peggiore perché purtroppo non potrà usufruire del bonus neanche in questo caso dal momento che la domanda andava presentata a decorrere dal **31 maggio entro il 30 giugno 2021**. I termini sono quindi scaduti. Pur non essendo questa la sede per fare polemica, risulta davvero difficile comprendere come si possa far uscire un regolamento a maggio e prevedere la scadenza del termine in questione nel mese successivo!

Domanda: Mio figlio frequenta la magistrale, posso richiedere il bonus scolastico?

Risposta: Innanzitutto la ringrazio perché mi dà l'opportunità di ricordare a tutti i colleghi che dallo scorso 1° settembre possono essere presentate tramite la propria area riservata le domande per il bonus scolastico.
Per l'anno accademico 2021/2022 la Fondazione eroga agli iscritti, a titolo di sussidio, un contributo di Euro 150,00 per ogni figlio fiscalmente a carico del richiedente e frequentante scuole secondarie di primo, secondo grado e/o Università. È previsto un tetto massimo di Euro 300,00 per nucleo familiare (quindi nulla viene riconosciuto per l'eventuale terzo figlio). Le domande saranno evase sino al limite massimo di spesa annua di Euro 1.200.000,00.
Poiché il bando non precisa il tipo di corso di laurea si deve supporre che il bonus possa essere richiesto sia per i corsi di laurea di primo ciclo che per quelli di secondo quale, appunto, la magistrale.
Le ricordo di prestare attenzione al possesso dei requisiti prima di inoltrare la domanda che va presentata direttamente nell'area riservata.
In particolare per poter avanzare domanda deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;
3. essere titolare di un reddito annuo lordo per l'anno 2019 non superiore a Euro 30.000,00 rilevabile dal modello Unico PF 2020.

Nonostante le domande possano essere presentate dal 01/09/2021 al 31/12/2021, **è importante procedere alla richiesta quanto prima perché i bonus verranno liquidati in ordine cronologico** nei limiti del fondo ad esso destinato. In sostanza si corre il rischio, prenotando negli ultimi giorni di trovare il fondo già esaurito pur essendo nei termini per la presentazione della domanda.

Domanda: A luglio mia moglie ha partorito il mio secondo bambino. Quest'anno si può richiedere l'assegno nascita?

Risposta: Per fortuna quest'anno nel regolamento delle prestazioni integrative è previsto l'assegno nascita. L'importo ammonta ad Euro 750,00, ma per poterlo richiedere occorre possedere i seguenti requisiti:
1. essere un iscritto in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
2. essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni,
3. essere titolare di un valore ISEE risultante da apposita attestazione rilasciata dall'INPS in corso di validità, non superiore a Euro 31.898,91.

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente on line entrando nella sua area riservata al'interno del sito Enasarco.
La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi bimestrali secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.
Può presentare la domanda entro fine anno con le seguenti modalità:
Se la presenta dal 1° settembre al 31 ottobre 2021 concorrerà alla graduatoria del V° bimestre 2021; se dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021 concorrerà alla graduatoria del VI° bimestre 2021.

Le ricordiamo comunque che le domande presentate entro il 31 ottobre prossimo che non dovessero risultare beneficiarie del contributo economico perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando, concorreranno d'ufficio al bando successivo che scade il 31 dicembre 21. Le consigliamo quindi, se in possesso dei requisiti previsti, di fare domanda al più presto per poter eventualmente usufruire di tale possibilità.

Domanda: Un mio collega mi ha riferito che l'Enasarco eroga un contributo agli agenti che possiedono figli con disabilità, è vero?

Risposta: Sì è vero. Da qualche anno (tranne nel 2020 causa pandemia) la Fondazione eroga questo contributo agli iscritti, per ogni figlio titolare di certificazione che attesti la necessità di assistenza personale permanente, causata da deficit motorio, funzionale e relazionale grave tale da rendere necessaria anche la dipendenza da altra persona. L'ammontare quest'anno corrisponde ad Euro 4.000,00 annue, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili, e anche in questo caso occorre possedere dei requisiti, gli stessi sopra elencati per ottenere l'assegno nascita.
La domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2021 previa prenotazione da effettuarsi nella sua area riservata nel sito dell'Enasarco
In questo caso oltre al modello ISEE andrà allegata copia della certificazione contenente la diagnosi o classificazione medica dello stato di disabilità con condizioni di gravità del figlio riconosciuto ex art. 3, comma 3, della Legge 104 del 1992, o ex Legge 18/1980 cosi come modificata dall'art. 1 della Legge n. 508/1988 e attestata da certificazione rilasciata dalla apposita Commissione Asl o INPS ovvero accertata da altro provvedimento.
La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Tengo a precisare che le domande di contributo per le quali non è prevista la graduatoria per bandi, vengono assegnate in base alla prenotazione nel limite del budget stabilito per tipologia di contributo.
Ciò detto vi ricordo che tutte le sedi Federagenti sul territorio sono sempre a vostra disposizione per assistervi nell'espletamento delle suddette pratiche. ■

Cerchi Agenti di Commercio?
Chiama ora il **numero verde** e troverai i tuoi Agenti di Commercio
800.86.16.16

L'esperto risponde

a cura di ***Luca Orlando***

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Una decina di anni fa mio figlio ha intrapreso la mia stessa professione ed abbiamo così deciso di aprire una società di agenzia sotto forma di Sas con la quale abbiamo al momento tre mandati attivi. A novembre compirò 67 anni ed andrò in pensione Enasarco (con 31 anni di contributi). Un collega mi ha detto che avrò diritto solo al Firr. È vero?

Risposta: Il suo collega ha semplificato un po' troppo, ma nella realtà è quello che potrebbe accadere. I contratti di agenzia in essere sono, infatti, per sua stessa ammissione, intestati alla società che si configura pertanto come autonomo centro di imputazione rispetto ai singoli soci. Se la società decide di recedere non può farlo invocando il raggiungimento dell'età pensionabile da parte di uno dei soci, in quanto il requisito anagrafico è per una società assolutamente ininfluente.
La società di agenzia ha diritto alle indennità di fine rapporto quando è la preponente a decidere di risolvere il rapporto contrattuale oppure in caso di recesso giustificato da circostanze attribuibili alla preponente (inadempimenti). Le indennità potrebbero essere dovute anche in caso di risoluzione consensuale, ma in questo caso il diritto al pagamento deriverebbe da un accordo raggiunto tra le parti. Purtroppo il diritto al recesso per il conseguimento del diritto a pensione è invocabile solo da un agente operante sotto forma individuale. Il nostro consiglio è quello di cercare un accordo con le aziende preponenti. Una buona soluzione potrebbe essere quella di trasferire consensualmente i contratti attualmente intestati alla società di agenzia in capo a suo figlio magari ottenendo per lui il riconoscimento dell'anzianità pregressa. In tale ipotesi si chiuderà la posizione della società con conseguente liquidazione del Firr accantonato, mentre gli effetti contrattuali continueranno a decorrere senza soluzione di continuità in capo a suo figlio e laddove un domani, un rapporto terminasse per volontà di una preponente suo figlio si vedrebbe liquidare l'indennità suppletiva a far data dall'acquisizione originaria del mandato da parte della Sas.

Domanda: Il mio contratto di agenzia, sottoscritto a fine 2014, prevede che la mandante può risolvere il contratto per giusta se non invio periodicamente report sui nuovi contatti, sullo stato della clientela e sulla convenienza degli affari promossi. Ho sempre informato costantemente il capo area e/o il direttore commerciale di tutte le questioni di interesse, anche se quasi mai per iscritto e ciò non ha mai causato doglianze. Nell'ultimo anno però l'azienda mi ha inviato almeno tre mail sollecitando dati, notizie e aggiornamenti, non vorrei che fosse solo una scusa per mandarmi via. Cosa posso fare?

Risposta: L'obbligazione di informare compiutamente la preponente è prevista dal 1° comma dell'art. 1746 del codice civile che dispone che l'agente debba fornire alla ditta mandante tutte le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Ovviamente gli accertamenti che l'agente deve porre in essere per adempiere all'obbligo di corretta informazione circa la convenienza o meno di un affare variano a seconda della circostanza che il cliente sia nuovo oppure già fidelizzato, che l'affare sia stato promosso direttamente dall'agente o, invece, per esempio, l'ordine sia stato raccolto direttamente dall'azienda e all'agente vengano comunque riconosciute le provvigioni cd. "indirette". É frequente che nel caso di cliente nuovo le mandanti richiedano all'agente unitamente all'invio dei primi ordini una relazione contenente informazioni commerciali sullo stesso (per es. tipologia del negozio, prodotti venduti, cronistoria dell'esercizio commerciale, ubicazione etc.). In ogni caso è buona prassi da parte dell'agente fornire tutte le informazioni in suo possesso. Nel caso in cui i primi ordini risultino di importi particolarmente rilevanti potrebbe essere opportuno trasmettere oltre alle informazioni sopra descritte anche quelle reperibili attraverso un sistema di informazione creditizia (es. Crif).
Nel suo caso, in particolare, l'azienda richiede che tutte le informazioni siano formalizzate in un documento (il report) da inviare periodicamente. Il termine "periodicamente" sta ad indicare una regolarità nell'invio di informazioni, ma non dice se deve essere mensile, trimestrale, semestrale etc. Inoltre il fatto che per molti anni le comunicazioni da lei date sebbene prevalentemente in forma orale non siano mai state contestate rende difficile per l'azienda sostenere che il comportamento da lei tenuto sinora possa configurare un inadempimento grave.
In ogni caso se l'agente nel corso del rapporto si attiene ai criteri di diligenza sopra descritti sarà molto difficile per l'azienda usare pretestuosamente la clausola da lei citata per risolvere il contratto. Ciò detto sembra altamente improbabile che l'azienda possa, al momento, disdettarla imputandogli l'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 1746 c.c., ma le consigliamo comunque, di dare al più presto riscontro scritto alle mail fornendo i dati richiesti. Per il futuro le consigliamo di procedere a comunicare sempre per iscritto alla preponente tutte le informazioni di potenziale interesse in relazione all'esecuzione del contratto.

Domanda: Buongiorno, sono un agente in attività finanziaria, posso svolgere in contemporanea un altro lavoro che non sia incompatibile sempre con partita iva?

Risposta: È una domanda che ci viene posta molto spesso. La risposta è contenuta nel decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante l'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Ebbene il regime delle incompatibilità è dettato dall'articolo 17 che stabilisce che tale professione è incompatibile con:

- l'attività di mediazione creditizia (è vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi);
- l'attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione;
- l'attività di consulente finanziario;
- l'attività di società di consulenza finanziaria;
- l'attività di cambiavalute.

Per contro al comma 4 bis dello stesso articolo si prevede che l'attività di agente in attività finanziaria sia invece compatibile2 con:

l'attività di agenzia di assicurazione;

l'attività di promotore finanziario.

Per ulteriori profili di incompatibilità non chiariti dalla norma è opportuno rifarsi alle intepretazioni fornite dall'**OAM** (l'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) che ha più volte fornito indicazioni in materia di incompatibilità tra l'esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria ed altre attività in campo finanziario ed assicurativo. ■

Federagenti CISAL

- **VI RICORDIAMO ANCORA CHE LE SEDI FEDERAGENTI SONO A VS. COMPLETA DISPOSIZIONE SIA PER VERIFICARE SE POTETE USUFRUIRE DELLA POLIZZA INFORTUNI/MALATTIA ENASARCO SIA PER ASSISTERVI DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA.**